

Art. 15
(Assegnazione delle unità abitative)

1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3.
- 1 bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario con la finalità dell'integrazione sociale di cui all'articolo 14.
2. **Il provvedimento di assegnazione è preceduto dall'accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente, nonché dalla verifica, a cura dell'ente proprietario, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni familiari e abitative dichiarati all'atto della domanda e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione.**
3. Se dall'attività di verifica della domanda risulta la **mancaza o la perdita dei requisiti di accesso, l'ente proprietario provvede alla cancellazione** del nucleo richiedente dalla graduatoria; se dalla verifica della domanda emerge la **necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l'ente proprietario provvede** all'attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente.
4. Nel caso di mancata accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente e nei casi di cui al comma 3 l'ente proprietario procede allo scorrimento della graduatoria fino all'assegnazione di tutte le unità abitative indicate nell'avviso.
- 4 bis. Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, se residuano unità abitative a conclusione della procedura di cui al comma 4 oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, l'ente proprietario propone l'assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
5. In caso di accertate **dichiarazioni mendaci** contenute nella domanda presentata, l'ente proprietario **dichiara la decadenza dalla graduatoria del nucleo familiare richiedente**, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, e **procede alla segnalazione** alle competenti autorità.